

## PROCURE DA E PER L'ESTERO

### Il Gruppo di lavoro

Coordinatore: *David Ockl, notaio in Merano*

### Autori:

*Chiara Ferretto, notaio in Venezia*

*Francesca Milardi, notaio in Trento*

*David Ockl, notaio in Merano*

*Francesca Rancan, notaio in Conegliano*

### PREMESSA

#### **Utilizzabilità di atti provenienti dall'estero nel nostro ordinamento**

L'utilizzabilità in Italia di atti provenienti dall'estero è prevista in numerose norme: può così affermarsi sussistere nel nostro ordinamento il principio del "riconoscimento" degli atti provenienti dall'estero. Ciò risulta ad iniziare dall'art. 106, n. 4, l. not. (legge 16 febbraio 1913, n. 89), che dispone che *"nell'archivio notarile distrettuale sono depositati e conservati: ... 4) gli originali e le copie degli atti pubblici rogati e delle scritture private autenticate in Stato estero prima di farne uso nel territorio dello Stato italiano, sempre che non siano già depositate presso un notaio esercente in Italia"*.

Si possono poi richiamare (tra gli altri):

- gli artt. 2657, ultimo co., e 2837 c.c. (necessità della legalizzazione per gli atti esteri per procedere alla trascrizione e all'iscrizione); disposizione analoga è dettata dall'art. 32, secondo co., legge tavolare (r.d. 28 marzo 1929, n. 499);
- l'art. 68 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (*"Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato"*), in relazione all'attuazione ed esecuzione di atti pubblici ricevuti all'estero.

Tuttavia, in generale, affinché un atto estero possa sostituirsi ad un nostro atto pubblico ovvero ad una nostra scrittura privata autenticata non basta che esso ne porti il *nomen*, ma occorre che sia sostanzialmente tale secondo la nozione intesa dal nostro ordinamento, poiché altrimenti le esigenze di certezza e garanzia dei diritti e di tutela degli interessi che con tali forme documentali si perseguono ne risulterebbero vanificate.

È questo un principio che la dottrina che si è occupata del tema definisce come necessità di "equivalenza" (ancor meglio: "equivalenza funzionale") fra l'atto proveniente dall'estero e l'atto italiano.

L'equivalenza sarà sempre necessaria quando in base alle norme di conflitto diritto privato internazionale sia richiesta anche per gli atti formati all'estero la medesima forma come per gli atti interni (come avviene ad esempio in tema di immobili nonché di società e relativo accesso ai pubblici registri).

## Cenni bibliografici

Sulla generale utilizzabilità di atti esteri e la necessità di equivalenza:

BAREL B. - ARMELLINI L., *Manuale breve di diritto internazionale privato*, Milano, 2006, 265 ss.;

MOSCONI F., *Diritto internazionale privato e processuale*, Torino, 1996, 165.

PASQUALIS P., *Attuazione ed esecuzione forzata in Italia degli atti pubblici provenienti dall'estero*, in Lupoi M.A.-Vullo E.-Civinini M.G.-Pasqualis P., *Giurisdizione italiana efficacia di sentenze e atti stranieri*, I, 4, in Perlingieri P. (a cura di), *Trattato di diritto civile del consiglio nazionale del notariato diretto*, Napoli, 2007, 579 ss.

BARIATTI S., *Commento all'art. 68 della l. 218/95*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 1995, 1252 ss.;

MARESCA M., *Commento all'art. 68 della l. 218/95*, in *Nuove leggi civ.*, 1996, 1485.

PASQUALIS P., *Il problema della circolazione in Italia degli atti notarili provenienti dall'estero*, in *Riv. not.*, 2002, fasc. 3, parte 1, 585-594.

PASQUALIS P., *Appunti sulla circolazione degli atti notarili nello spazio giuridico europeo*, in *Relazioni al XL congresso nazionale del notariato*, Bari 26 - 29 ottobre 2003, Milano 2003.

BALLARINO T., *Forma degli atti e diritto internazionale privato*, Padova, 1970, 85;

LICINI C.-PASQUALIS P.-SALERNO CARDILLO F., *Circolazione del documento notarile e suoi effetti quale titolo legittimante nel traffico giuridico*, in *Relazioni al XXIII Congresso internazionale del notariato latino*, Milano, 2001.

## **PROCURE PROVENIENTI DALL'ESTERO - REQUISITI FORMALI**

### **Forma della Procura proveniente dall'estero - necessità di autentica**

*David Ockl*

**Per poter utilizzare in Italia una procura estera occorre che le sottoscrizioni apposte sulla stessa siano certificate da un'autorità a tal fine competente nel luogo ove la procura è stata formata.**

**Tale certificazione sarà comunque necessaria anche quando la procura sarebbe comunque formalmente valida secondo la legge del luogo in cui è stata formata (art. 60, secondo co., legge 31 maggio 1995 n. 218).**

**Tuttavia non sarà necessario che tale certificazione sia perfettamente corrispondente all'autenticazione prevista dal nostro ordinamento, essendo sufficiente che essa attesti la provenienza delle sottoscrizioni dagli interessati e che tale attestazione sia effettuata da un soggetto certificatore a tal fine competente nel luogo in cui la procura è stata formata e secondo le modalità previste da quell'ordinamento.**

## MOTIVAZIONE

### **La forma richiesta per le procure provenienti dall'estero**

Nel nostro ordinamento per la validità della procura vige il principio del parallelismo della forma: l'art. 1392 c.c. richiede per la procura la stessa forma del contratto o dell'atto giuridico da concludere (è da notare che lo stesso principio non vige invece in altri ordinamenti anche vicini al nostro, facenti parte dell'ambito *civil law*, come ad esempio la Germania).

Il principio di parallelismo della forma è tuttavia mitigato per le procure provenienti dall'estero da una specifica norma di diritto internazionale privato, l'art. 60 della legge 31 maggio 1995 n. 218, secondo comma: "L'atto di conferimento dei poteri di rappresentanza è valido, quanto alla forma, se considerato tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato in cui è posto in essere".

Trattasi di chiara norma di favore volta ad agevolare la circolazione di quella che è la tipologia di atto estero più frequente, appunto la procura. Tale norma speciale deroga alla norma di cui all'art. 1392 c.c.

Quindi in base all'art. 60, citato, per la validità formale della procura estera si applica la legge più favorevole tra quella italiana (Stato la cui normativa trova applicazione per quanto riguarda la sostanza per gli atti immobiliari e societari) e quella dello Stato in cui la procura viene conferita. Ciò in deroga al generale principio di necessità della medesima forma di cui sopra. Pertanto, ove la norma più favorevole sia quella dello Stato estero, potrà essere superata sia l'esigenza di parallelismo di forma sia la prescrizione di equivalenza altrimenti richiesta per gli atti esteri.

Pertanto ove la norma più favorevole sia quella dello Stato estero non si porranno né le questioni di parallelismo della forma né di necessità di equivalenza (dato che tali questioni si pongono solo quando, in base alle norme di diritto internazionale privato, si applichino anche per gli atti formati all'estero le medesime prescrizioni formali previste per gli atti formati in Italia per essere ivi considerati validi, rispettivamente produttivi di effetti).

Tuttavia l'applicazione della regola di conflitto di cui all'art. 60, citato, deve essere coordinata con le norme di applicazione necessaria del nostro diritto, quali quelle che impongono la forma pubblica o (quanto meno) quella privata autenticata per l'accesso ai pubblici registri. Vanno poi considerati anche l'art. 51, n. 3, l. not., in merito all'allegazione della procura all'atto da compiere e, in particolare, l'art. 54 reg. not., che impone l'accertamento della legittimazione ad agire del rappresentante.

Pertanto anche quando la procura dovesse essere formalmente valida secondo l'ordinamento nel paese in cui è stata formata, la provenienza delle sottoscrizioni da parte di chi le ha sottoposte dovrà comunque essere certificata da un'autorità a tal fine competente nel luogo in cui la stessa procura è stata formata. Tuttavia non sarà necessario che tale certificazione sia equivalente all'autentica di sottoscrizioni come prevista dal nostro ordinamento, essendo sufficiente che essa garantisca l'attestazione della provenienza delle sottoscrizioni stesse e che tale attestazione sia effettuata da un soggetto certificatore tal fine competente nel luogo in cui la procura è stata formata e secondo le modalità previste dal proprio ordinamento.

Invece una procura rilasciata all'estero per mera scrittura privata non autenticata, ancorché valida ed efficace secondo le prescrizioni di forma del luogo in cui è stata formata, non potrà essere utilizzata dal notaio italiano in quanto non sufficiente all'ottenimento della certezza della legittimazione ad agire del procuratore.

#### Cenni bibliografici

Sulle procure estere e la deroga al parallelismo di forma:

CARRABBA A. A., *Obbligazioni non contrattuali*, in La condizione di reciprocità. La Riforma del sistema del diritto internazionale privato, Milano, 2201, 365;

VISCONTI P., *Rappresentanza volontaria*, in Atti notarili, diritto comunitario e internazionale a cura di Preite - Gazzanti - Pugliese di Crotone, Vol. 1, Torino, 2011, 1154;

ARICÒ G., *Procure poste in essere in un ordinamento straniero*, in Atti notarili, diritto comunitario e internazionale, cit., Vol. 2, 514.

ARICÒ G., *Condizioni indispensabili per la validità delle procure notarili "internazionali"*, Studi e Materiali a cura della Commissione Studi Affari europei ed internazionali del CNN, n. 5 del 20/10/2006.

#### Giurisprudenza essenziale

(in tema di procure alle liti e corrispondenti requisiti minimi)

Cass. civ., 12 luglio 2004, n. 12821;

Cass. civ., 29 aprile 2005, n. 8933;

Cass. civ., 7 maggio 2014, n. 9862.

## **Forma delle procure per atti per i quali è richiesta la forma pubblica**

*David Ockl*

**La procura rilasciata in uno Stato estero nella forma di scrittura privata autenticata per stipulare atti per i quali il nostro ordinamento richiede la forma pubblica (ad esempio donazioni, costituzione di società di capitali) è valida e può essere utilizzata se tale forma è sufficiente nell'ordinamento dello Stato di provenienza.**

Come noto nel nostro ordinamento per la validità formale della procura vige il principio del parallelismo della forma: l'art. 1393 c.c. richiede per la procura la stessa forma del contratto o dell'atto giuridico da concludere.

Il principio di parallelismo della forma è tuttavia mitigato per le procure provenienti dall'estero da una specifica norma di diritto internazionale privato vale a dire l'art. 60 della legge 31 maggio 1995 n. 218 secondo comma: "L'atto di conferimento dei poteri di rappresentanza è valido, quanto alla forma, se considerato tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato in cui è posto in essere"

Tale norma speciale che deroga alla norma generale di cui all'art. 1393 c.c.

Quindi in base all'art. 60 citato si applica invece per la validità formale della procura estera la legge più favorevole tra quella italiana (Stato la cui normativa trova applicazione per quanto riguarda la sostanza per gli atti immobiliari e societari) e quella dello Stato in cui la procura viene conferita.

Pertanto ove l'ordinamento estero preveda come sufficiente la forma della scrittura privata autenticata tale forma dovrà ritenersi sufficiente anche per l'utilizzo in Italia.

## **Forma delle procure consolari**

*David Ockl*

**Le procure ricevute all'estero dagli uffici consolari italiani devono rispondere ai medesimi requisiti formali previsti dalla legge notarile in Italia, dato che alle stesse non trova applicazione il disposto dell'art. 60 della l. 218/1995.**

### **MOTIVAZIONE**

Non costituiscono "atti provenienti dall'estero" quelli posti in essere dalle autorità diplomatiche e consolari italiane nell'esercizio di funzioni notarili, in quanto i poteri certificativi di tali autorità derivano e sono esercitati secondo la legge italiana, conformemente a quanto disposto oggi dalla nostra "legge consolare" d. lgs. 3 febbraio 2011 n. 71, art. 28:

*"Funzioni notarili*

*1. Il capo dell'ufficio consolare esercita, secondo le modalità e con i limiti di seguito stabiliti, le funzioni di notaio nei confronti dei cittadini, attenendosi alla legislazione nazionale.*

*2. Con decreto del Ministro degli affari esteri possono essere specificati gli atti notarili che i capi degli uffici consolari sono chiamati a stipulare, tenendo conto della possibilità di accedere ad adeguati servizi notarili in loco.*

*3. Non è necessario il requisito della residenza in Italia, richiesto dalle vigenti disposizioni per i testimoni non cittadini."*

L'art. 28 citato prevede espressamente che nell'esercizio delle funzioni notarili l'autorità consolare debba attenersi alla legislazione nazionale. Unica deroga è quella contenuta nel terzo comma in ordine al requisito della residenza in Italia dei testimoni.

### **Procure consolari - competenza e limiti**

*David Ockl*

#### **Secondo la nuova legge consolare le procure possono essere ricevute o autenticate solo se rilasciate da cittadini italiani.**

**Possono continuare ad essere ricevute o autenticate le procure anche nei Paesi di cui al Decreto del Ministero degli Affari Esteri del 31 ottobre 2011 (Austria, Belgio, Francia, Germania e Lettonia), alle condizioni ivi previste (da considerarsi implicitamente verificate nel caso in cui la procura sia stata ricevuta o autenticata).**

#### **MOTIVAZIONE**

La nuova legge consolare (d. lgs. 3 febbraio 2011 n. 71) all'art. 28 disciplina le funzioni notarili dei consoli come segue:

*“Funzioni notarili*

*1. Il capo dell'ufficio consolare esercita, secondo le modalità e con i limiti di seguito stabiliti, le funzioni di notaio nei confronti dei cittadini, attenendosi alla legislazione nazionale.*

*2. Con decreto del Ministro degli affari esteri possono essere specificati gli atti notarili che i capi degli uffici consolari sono chiamati a stipulare, tenendo conto della possibilità di accedere ad adeguati servizi notarili in loco.”*

Innovando alla disciplina previgente, si prevede che le funzioni notarili possano essere esercitate solo nei confronti di cittadini italiani. Pertanto le procure rilasciate da cittadini stranieri non rientrano nella competenza dell'autorità consolare.

In applicazione del secondo comma dell'art. 28, sopra citato, è stato emanato il decreto 31 ottobre 2011 del Ministro degli Affari Esteri che ha individuato cinque Paesi europei (Austria, Belgio, Francia, Germania e Lettonia) nei quali limitare l'erogazione dei servizi notarili forniti dagli uffici consolari: *“Articolo 1. 1. I Capi degli Uffici consolari aventi sede in Austria, Belgio, Francia, Germania e Lettonia non esercitano funzioni notarili, tenuto conto che i notariati presenti in tali Paesi hanno aderito all'Unione Internazionale del Notariato (U.I.N.L.) e hanno proceduto alla dichiarazione di cui all'art. 6 della Convenzione di Bruxelles del 25.05.1987 sull'esenzione dalla legalizzazione di atti negli Stati membri della CEE o stipulato in merito Convenzioni bilaterali con l'Italia.”*

Tuttavia lo stesso decreto, all'art. 2 dispone: *“Articolo 2. 1. I Capi degli Uffici consolari nei Paesi indicati all'articolo 1 continuano in ogni caso a ricevere, a richiesta di cittadini italiani, testamenti pubblici, segreti ovvero internazionali. 2. Ove il Capo dell'Ufficio Consolare operante in uno dei Paesi indicati all'articolo 1 verifichi una oggettiva e documentata impossibilità di rivolgersi ad un notaio in loco, può ricevere, quando il ritardo possa recare pregiudizio al cittadino italiano, atti che rivestono carattere di necessità ed urgenza.”*

Non può mettersi in dubbio, quindi, la validità ed efficacia di una procura proveniente da uno degli uffici consolari dei Paesi di cui sopra, tenendo altresì conto che, poiché la norma rimette la valutazione della *“oggettiva e documentata impossibilità di rivolgersi ad un notaio in loco”* e del *“carattere di necessità ed urgenza”* alla stessa autorità consolare, secondo una valutazione di merito che non appare in astratto sindacabile, deve darsi per presupposto che tale valutazione sia stata positivamente effettuata dall'autorità stessa.

## **PROCURE PROVENIENTI DALL'ESTERO - MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE DEL RAPPRESENTANTE E DEL RAPPRESENTATO**

### **Procure provenienti dall'estero - identificazione del rappresentante e del rappresentato**

*Francesca Rancan*

**Per la validità ed utilizzabilità della procura proveniente dall'estero nel nostro ordinamento non è necessario che il rappresentato e il rappresentante siano individuati con tutti gli elementi prescritti dalla nostra legge notarile (nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza).**

**Saranno sufficienti le indicazioni richieste dalla legge applicabile alla forma dell'atto (così, ad esempio, la legge notarile straniera applicabile alla autenticazione) purché vi sia comunque certezza sull'identità del soggetto.**

#### **MOTIVAZIONE**

##### **Identificazione delle parti nelle procure provenienti dall'estero**

La procura (sia per atto pubblico che per scrittura privata autenticata) proveniente dall'estero si deve presumere redatta secondo le regole applicabili al pubblico ufficiale da cui proviene (*auctor regit actum*; cfr. anche Cass. 7 maggio 2014, n. 9862) e deve rendere possibile l'identificazione delle parti interessate (rappresentante e rappresentato).

Quindi sarà sufficiente che:

- a) la procura rivesta i requisiti di forma prescritti nello Stato in cui è redatta; e
- b) i dati in essa contenuti consentano di verificare l'identità della parte, anche in vista degli adempimenti conseguenti all'atto.

A quest'ultimo proposito è utile distinguere tra la figura del rappresentante e quella del rappresentato.

##### **Identificazione del rappresentante**

Per quanto concerne il rappresentante, si ritiene che l'indicazione anche del solo nome e cognome e l'essere in possesso della procura costituisca elemento sufficiente per la legittimazione. Ciò in base all'art. 1393 del c.c. ai sensi del quale *"il terzo che contratta col rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata."*

Non si ritiene sufficiente, invece, una semplice indicazione per relazione, quale quella spesso in uso nelle procure francesi, del tipo "un impiegato dello studio del notaio N.N."

##### **Identificazione del rappresentato**

Il caso si pone soprattutto quando il rappresentato è identificato con il solo nome e cognome (quando ciò sia conforme alla legge che regola la forma della procura). In questo caso il notaio potrà raggiungere la certezza sulla esatta identificazione del soggetto rappresentato anche mediante il ricorso ad altri elementi, sia contenuti nell'atto (così, ad esempio, l'indicazione dei beni che gli appartengono e per l'amministrazione dei quali la procura è conferita; l'indicazione della qualità di coerede di Tizio; etc.), sia "esterni" all'atto stesso, come nel caso, ad esempio, in cui si tratti di una procura analoga ad altra rilasciata da persona interessata al medesimo affare, o accompagnata, sia pure su foglio staccato, da copia di un documento di identità certificata dallo stesso soggetto che ha ricevuto o autenticato la procura.

E' comunque appena il caso di ricordare che anche per le procure redatte a mezzo di atto pubblico in Italia, l'art. 51 secondo comma punto 3 della legge notarile prescrive al fine dell'identificazione delle parti l'indicazione di "nome, cognome, luogo di nascita, domicilio o residenza".

Se la parte interviene all'atto tramite rappresentante, tali indicazioni si osservano non solo rispetto alla parte ma anche rispetto al relativo rappresentante.

Tuttavia la violazione di tale norma non determina la nullità dell'atto, in quanto l'art. 58 della legge notarile non la contempla tra le cause di invalidità.

Di conseguenza, in caso di omissione di dati anagrafici, non vi saranno riflessi sulla validità dell'atto (salvo che l'omissione comporti un'incertezza assoluta sull'identità della parte), ma saranno applicabili le sanzioni disciplinari ex art. 137 L.N.

L'importante è pertanto che il notaio abbia la certezza che la parte formale e sostanziale sia effettivamente quel determinato soggetto.

#### Cenni bibliografici

- MARICONDA G.-CASU G.-TAGLIAFERRI V., *Codice della Legge Notarile*, Torino 2013
- BOERO P., *La legge notarile commentata*, Torino 1993
- DI FABIO M., *Manuale del Notariato*, Milano, II ed. 2007
- PROTETTI E.-DI ZENZO C., *La legge notarile*, Milano 2003

Quesito CNN n. 105-2014/A - Giappone - Identificazione della parte nella formula dell'autentica notarile

Quesito CNN n. 120-2014/A - Spagna - Procure: identificazione della parte mediante rinvio a documento di identità esibito al notaio straniero

#### Giurisprudenza essenziale

Cass. civ., 7 maggio 2014, n. 9862

## **PROCURE PROVENIENTI DALL'ESTERO - MODALITA' DI TRADUZIONE Legalizzazione e Apostille - traduzione**

*Chiara Ferretto*

**Deve escludersi la necessità di tradurre l'Apostille applicata a un documento proveniente dall'estero.**

**Può, invece, considerarsi opportuna, benché non necessaria ai fini della validità e regolarità formale dell'atto, la traduzione di eventuali attestazioni in lingua straniera presenti nel procedimento che porta al rilascio della legalizzazione.**

#### MOTIVAZIONE

L'*Apostille*, introdotta dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, ha lo scopo di verificare l'autenticità della firma e la qualità del firmatario dell'atto e costituisce un'attestazione circa la provenienza della sua sottoscrizione. Tale funzione viene assolta mediante l'apposizione, in calce al documento, di una formula predefinita, che consente l'immediato recepimento del documento stesso in uno Stato diverso aderente alla Convenzione.

In considerazione della funzione semplificatrice dell'*Apostille*, la Convenzione ne ha fissato una formula e un contenuto standard e ne ha stabilito anche la stessa struttura grafica, prevedendo che sia inserita in un riquadro con una numerazione progressiva delle righe di testo. Quanto alla lingua, essa può essere redatta in francese o nella lingua ufficiale dell'autorità che l'ha rilasciata, salva in ogni caso l'intitolazione di "*Apostille*".

Considerando la sua struttura formale ed il suo scopo, si può escludere la necessità di provvedere alla sua traduzione.

Per quanto concerne la legalizzazione, invece, essa consiste nell'attestazione ufficiale – resa dalla competente autorità consolare o diplomatica italiana all'estero – della qualifica legale del pubblico ufficiale che ha firmato l'atto e l'autenticità della sua firma. L'art. 52 lett. f) della nuova legge consolare (D. Lgs. 3 febbraio 2011, n. 71) stabilisce che l'autorità consolare “*legalizza gli atti rilasciati dalle autorità locali, secondo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, avvalendosi di ogni mezzo utile di accertamento*”.

Generalmente tale accertamento è effettuato mediante una prima legalizzazione c.d. “interna”, con la quale l'autorità competente nello Stato estero – secondo la propria normativa – certifica la qualità dell'ufficiale rogante o autenticante del proprio Paese.

Il procedimento di legalizzazione, pertanto, può articolarsi in due momenti distinti:

- 1) la c.d. legalizzazione “interna”, che deve ritenersi puramente eventuale, ben potendo la normativa di un determinato Stato nemmeno prevederla;
- 2) la c.d. legalizzazione “esterna”, in cui l'autorità diplomatica o consolare italiana verifica che il documento sia stato sottoscritto da una determinata autorità del Paese di origine, ed è questa la legalizzazione indispensabile al fine di consentire la circolazione del documento in Italia.

Funzione di questa formalità, quindi, è quella di garantire l'autenticità della firma apposta sopra atti, certificati, copie ed estratti nonché la qualifica del firmatario. Essa non riguarda la validità o l'efficacia dell'atto nel Paese da cui esso proviene, in quanto non comporta nessun controllo del contenuto del documento.

Posto che la legalizzazione “interna”, ancorché essa compaia sul documento prodotto, non ha alcuna inerente con il contenuto sostanziale dell'atto, la sua traduzione non si ritiene necessaria ai fini della regolarità della circolazione in Italia del medesimo. Qualora essa sia stata apposta sul documento da utilizzare in Italia, potrebbe comunque essere opportuno per il notaio accertarsi del suo contenuto letterale e di renderlo conoscibile a tutte le parti intervenute.

Per quanto riguarda la legalizzazione “esterna”, essa è apposta dalla nostra autorità diplomatica o consolare, e ciò avviene in lingua italiana.

#### Cenni bibliografici

CASU G. - SICCHIERO G., *La Legge notarile commentata*, Torino, 2010, 334-335;

Quesito CNN n. 501-2006/C - *Procura autenticata da notaio svizzero, divergenze nella indicazione del cognome delle parti e mancata traduzione dell'apostille*;

MARCOZ C. A. *Il deposito degli atti esteri, la legalizzazione e l'apostille*, in *I quaderni della Fondazione italiana per il Notariato*, n. 2/2007;

SANTARCANGELO G. *Traduzione della formula di legalizzazione di atti esteri e dell'apostille*, Studio CNN n. 234, approvato nella seduta del 16 dicembre 1988;

Studio n. 3511, a cura dell'Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato, approvato dalla Commissione studi il 16 dicembre 2002, *Rappresentanza e Notariato*.

In senso contrario di ritenere necessaria la traduzione in lingua italiana dell'apostille: si segnala però la Nota del Ministero di Grazia e Giustizia, Direzione generale degli affari civili, prot. 1/36/55 del 29 novembre 1985.

#### Giurisprudenza essenziale

Cass. civ., 6 maggio 1980, n. 2987;

Cass. Civ., 24 marzo 1976, n. 1046;

Cass. Civ., 2 maggio 1976, n. 1660;

Cass. Civ., 3 agosto 1962, n. 2322;

Trib. Firenze, 8 ottobre 1982, n. 258, in Riv. Not., 1982, 1163;

App. Catania, 31 dicembre 1966, in Riv. Not., 1967, 453;

Trib. Udine, 8 febbraio 1995 e 1 marzo 1995 (in Vita not., 1995, 182).



## **Procure redatte in lingua straniera – traduzione**

Chiara Ferretto

**Per poter depositare ovvero allegare a un atto notarile in Italia un documento redatto in lingua straniera è necessario che esso sia accompagnato da una traduzione certificata conforme dalla nostra autorità consolare o diplomatica, ovvero dal notaio stesso se conosce la lingua straniera o da un perito scelto dalle parti.**

**Non è necessario che quest'ultimo possieda una particolare qualifica o sia iscritto in un albo o elenco. Ai fini della redazione dell'atto è sufficiente riportarne le generalità e il riferimento all'asseverazione.**

**L'asseverazione può essere effettuata anche nel medesimo atto notarile al quale si allega il documento, qualora il perito sia presente.**

### **MOTIVAZIONE**

L'art. 68 reg. not. dispone che gli atti redatti in lingua straniera, ricevuti in deposito dal notaio *“devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana, fatta e firmata dal notaio, se questi conosce la lingua straniera, o in caso contrario da un perito scelto dalle parti”*.

A detta normativa vanno affiancati altri due testi legislativi: l'art. 11, comma 5, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico Imposta di registro), ai sensi del quale *“Agli atti scritti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana eseguita da un perito iscritto presso il tribunale ed asseverata conforme con giuramento. In mancanza di periti traduttori iscritti presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio del registro competente la traduzione e' effettuata da persona all'uopo incaricata dal presidente del tribunale”* e l'art. 33 comma 3 D.P.R. 445/2000 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), il quale stabilisce che *“Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale”*.

Non è agevole giungere a un'interpretazione univoca di tali norme, a causa di una serie di elementi di criticità: in primo luogo, la sovrapposizione non organica di testi di legge apre il quesito sull'abrogazione tacita delle norme anteriori o sull'applicazione del criterio della specialità delle stesse; in secondo luogo, l'adozione della formula *“traduttore ufficiale”* risulta alquanto vaga e foriera di incertezze interpretative, in quanto l'albo dei traduttori e interpreti, benché oggetto di diverse proposte di legge, non è mai stato istituito e attualmente non esiste. Ad oggi, infatti, i Tribunali sono dotati solamente dell'albo dei consulenti tecnici del giudice (per le cause civili, disciplinato dagli artt. 13 e segg. disp. att. c.p.c.) e dell'albo dei periti (per le cause penali, disciplinato dagli artt. 67 e segg. disp. att. c.p.p.). Non sono tuttavia previsti particolari requisiti linguistici per potervi accedere.

Nonostante le discordanti opinioni registratesi in dottrina e nella prassi, deve ritenersi preferibile l'interpretazione secondo la quale le diverse normative sopra menzionate debbano essere coordinate con l'ammettere che l'atto redatto in lingua straniera possa essere tradotto, alternativamente:

- dalle autorità diplomatiche e consolari italiane;
- dal notaio italiano che conosca la lingua straniera;
- da un traduttore iscritto all'albo dei consulenti tecnici presso il tribunale;
- da un qualsiasi altro soggetto che possieda competenze tali da produrre una traduzione conforme al testo straniero e che la asseveri presso il tribunale o avanti a un notaio.

### Cenni bibliografici

ARICÒ G. , *Le procure provenienti dall'estero* in I quaderni della Fondazione italiana per il notariato, n. 2/2007;  
BOERO P., *La legge notarile commentata con la dottrina e la giurisprudenza*, Torino, 1993, Vol. I, 344-345;  
DI FABIO M., *Manuale di notariato*, Milano, II ed. 2007, pag. 190;  
DI GIROLAMO G. “*Deposito e pubblicazione di testamento olografo in lingua straniera*”, in Vita Notarile, 01/08/2002 Fasc. 2, Parte 2;  
SANTARCANGELO G. “*Traduzione della formula di legalizzazione di atti esteri e dell'apostille*”, Studio CNN n. 234, approvato nella seduta del 16 dicembre 1988;  
Quesito CNN n. 30-2006/C - *Allegazione di procura estera e traduzione.*

### Giurisprudenza essenziale

Cass. civ., 19 settembre 2000, n. 12398 sez. I civile, Corriere giur., 2001, 914, De Cristofaro;  
Cass. Civ., 20 dicembre 1996, n. 11433, in Vita notarile 1997, 417.

## **Procure redatte in lingua straniera – traduzione – requisiti del perito**

*Chiara Ferretto*

**Al “perito scelto dalle parti” previsto dall’art. 68 reg. not. non si applica l’art. 55 l. not. e, pertanto, non è necessario che possenga i requisiti per essere testimone.**

### MOTIVAZIONE

L'art. 68 del Regolamento notarile prevede, ai fini del deposito di un atto estero rogato in lingua straniera, che esso sia accompagnato dalla traduzione in italiano, fatta e firmata dal notaio, se questi conosce la lingua straniera o, in caso diverso, da un perito scelto dalle parti.

Ci si è chiesti, al riguardo, se siano da ritenersi applicabili a detto perito, per analogia, le norme previste dalla legge notarile in materia di interprete e, nello specifico, se trovi applicazione l'art. 55, nella parte in cui prevede che questi debba possedere tutti i requisiti per essere testimone.

In considerazione del fatto che le formalità imposte per la redazione ed il ricevimento dell'atto notarile sono compiutamente e organicamente disciplinate da specifiche norme, non paiono in principio estensibili per analogia.

Neppure pare possibile né opportuna un'applicazione analogica della disciplina prevista per l'interprete, dal momento che si tratta di due situazioni profondamente differenti. Il caso previsto dall'art. 55 della legge notarile, infatti, riguarda l'ipotesi nella quale uno o più degli intervenuti all'atto non conoscano la lingua italiana e l'ufficio dell'interprete si esplica al momento stesso della stipulazione dell'atto e, pertanto, nella fase “costitutiva” del regolamento negoziale. La presenza dell'interprete, in altre parole, tende a garantire che le parti siano in grado di comprendere il contenuto dell'atto notarile nel momento in cui esso si forma e a consentire alle stesse l'espressione corretta e completa della loro volontà. La figura del perito ex art. 68 del regolamento notarile, invece, si colloca nella fase del deposito di un atto già perfettamente compiuto e approvato dalle parti. La traduzione, infatti, riguarda non l'attività di espressione della volontà, ma solamente la riformulazione in una lingua differente di una volontà già espressa e compiuta.

Si ritiene, pertanto, che al deposito di atto estero già stipulato e concluso non si debbano applicare né la medesima *ratio* né le medesime cautele prudenziali che hanno spinto il legislatore a richiedere all'interprete i medesimi requisiti previsti per il testimone.

## **Atto in lingua straniera già tradotto - requisiti**

*Chiara Ferretto*

**Può essere accettato dal notaio, ai sensi dell'art. 68 reg. not., un atto in lingua straniera già provvisto di traduzione redatta nel Paese di origine, purché questa sia stata effettuata nel rispetto della normativa ivi vigente e consenta di dire raggiunta una affidabilità sostanzialmente equivalente a quella di una traduzione effettuata secondo le norme vigenti in Italia (così, ad esempio, se essa sia stata formalmente asseverata in conformità alle norme vigenti nel luogo in cui è stata redatta).**

### **MOTIVAZIONE**

La normativa italiana prevede che un atto proveniente dall'estero possa essere depositato e registrato in Italia previa produzione di una traduzione certificata conforme al testo straniero, proveniente da soggetti abilitati (notaio, perito ovvero autorità consolare o diplomatica italiana).

Ciononostante, pur nel silenzio della legge, deve ritenersi che – qualora il documento venga presentato al notaio già provvisto di una traduzione in lingua italiana redatta nel Paese straniero di origine del medesimo – detto documento possa essere accettato dal notaio ai fini del deposito. Al riguardo è necessario, tuttavia, che il notaio si accerti che la traduzione sia avvenuta in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente nel Paese nel quale è stata formata.

A questa conclusione deve giungersi in forza dei principi che governano il riconoscimento nel nostro Paese degli atti formati all'estero, basato sulla logica di dare effetto compiuto agli atti stranieri che presentino un carattere di equivalenza agli omologhi nostri atti nazionali, anche superando le nostre regole interne di carattere formale.

L'ordinamento italiano, infatti, è aperto all'ingresso degli atti pubblici provenienti dall'estero (art. 68 L. 218/95), ma il loro riconoscimento – per elaborazione dottrina e giurisprudenziale – è condizionato al fatto che essi presentino requisiti minimi che permettano di considerarli "equivalenti" all'atto italiano, tenuto conto della funzione che quest'ultimo è chiamato a svolgere e dei valori che protegge.

In altri termini, l'ordinamento è informato all'esigenza che l'atto estero corrisponda nella sostanza al suo omologo italiano, ne presenti cioè gli elementi qualificanti ed essenziali previsti dal nostro ordinamento.

Applicando questo principio generale non può che giungersi alla conclusione per la quale una traduzione effettuata in conformità alla legislazione vigente nel Paese di provenienza dell'atto, purché volta a garantire la conformità dei due testi, debba essere considerata valida e sufficiente ai fini del deposito notarile.

## **PROCURE PROVENIENTI DALL'ESTERO - DEPOSITO**

### **Allegazione e deposito**

*Francesca Milardi*

**L'allegazione ad un atto notarile italiano (atto pubblico o scrittura privata autenticata conservata a raccolta) di un atto proveniente dall'estero tiene luogo del verbale di deposito presso il notaio, ai sensi dell'art. 106, n. 4, l. not.**

**All'atto così allegato, in quanto atto originale o copia conforme ricevuti o autenticati dal pubblico ufficiale straniero, non vanno apposte le sottoscrizioni, ai sensi dell'art. 51, secondo co., n.12, l. not.**

### **MOTIVAZIONE**

**L'allegazione integra il deposito non essendo necessario un atto ad hoc.**

Affinché di un atto proveniente dall'estero possa farsi uso in Italia è necessario che lo stesso venga depositato presso un Archivio Notarile, sempre che non sia già depositato presso un notaio esercente in Italia (art. 106, n. 4, l. not.).

Per quanto attiene alle modalità di deposito presso un notaio italiano, ci si è chiesti se sia sempre necessario procedere ad un formale ed autonomo verbale di deposito, anche nel caso in cui tali atti debbano essere allegati all'atto da rogare o autenticare in Italia o se tale formale verbale di deposito possa essere sostituito dall'allegazione stessa. Tipico il caso della procura.

In applicazione di un generale principio di economia di mezzi giuridici, deve ritenersi assolto l'obbligo del preventivo deposito ex art. 106, n. 4, l. not. anche mediante l'allegazione all'atto rogato dal notaio italiano ovvero alla scrittura privata autenticata conservata nella raccolta degli atti del notaio stesso.

**L'allegato non va sottoscritto.**

Ai sensi dell'art. 51, secondo co., n. 12), della l. not., le sottoscrizioni marginali sono escluse per "i documenti autentici, pubblici e registrati". E' senz'altro da ritenersi rientrante in tali categorie anche l'atto proveniente dall'estero ed allegato all'atto italiano.

### **Cenni bibliografici**

TONDO S., *Sull'uso in Italia di scritture private autenticate all'estero*, in Studi e materiali, 1, 94 ss.

TONDO S., *Controllo notarile su atti a rilevanza internazionale*, nel volume - a cura del Consiglio Notarile di Roma - facente parte del volume La convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, Milano 1983, pp. 243-263, spec. sez. 3a);

TONDO S., *Procura estera da far valere in Italia*, Studi e Materiali a cura della Commissione Studi del CNN, n. 65 del 18/01/1985.

RUSSO L., *Il deposito di atti esteri presso l'archivio notarile: normativa, formalità, spunti problematici*, Vita not. 1998 Fasc. 01, Parte 2, pag. 586 619.

TONDO S., *Deposito di atti esteri*, in Vita not., 1980, pp. 1050-1060

TONDO S., *Controllo notarile su atti a rilevanza internazionale*, nel volume - a cura del Consiglio Notarile di Roma - La convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, Milano 1983, pp. 243-263, spec. sez. 3a)

RAVELLI L., *In tema di atti esteri*, in Rolandino 1957, pp. 27-29

MAZZOCCA A., *Procura rogata all'estero, allegazione e previo deposito*, in Il Notaro, 1984, pp. 67-68

FALZONE C. E ALIBRANDI A., Diz. enc. d. not., I, Roma 1973, p. 208;

### **Giurisprudenza essenziale:**

a favore Cassazione 10 giugno 2003, n. 9257 sez. II civile, Vita Not., 2003, 1572

contra si segnala Tribunale di Rimini - 31 ottobre 1983, Foro it., 1984, I, c.c. 1921-1122

## **PROCURE ITALIANE PER L'ESTERO**

### **Procure per l'estero – lingua utilizzabile**

*Francesca Rancan*

Nel caso in cui la procura destinata all'estero sia ricevuta dal notaio per atto pubblico, dovranno applicarsi le norme previste in merito dalla legge notarile che, secondo quanto dispone l'art. 54 l. not., consentono la redazione (anche ) in lingua straniera solo nel caso in cui “*le parti dichiarino di non conoscere la lingua italiana*”.

Nel caso in cui la procura sia redatta per scrittura privata autenticata si può ritenere che il testo possa essere scritto in lingua straniera, se questa è conosciuta dalla parte e dal notaio, mentre la autentica sarà necessariamente scritta in italiano (salvo, come è evidente, le norme speciali in tema di bilinguismo vigenti in alcune zone d'Italia). Si deve ritenere, infatti, che solo se la parte ed anche il notaio conoscono la lingua in cui è redatto il testo possa dirsi svolta dal notaio la funzione di verifica di legalità dell'atto e di sua rispondenza alla volontà di chi lo ha sottoscritto.

#### Cenni bibliografici

- Quesito Cnn n. 374-2006/C

- Quesito Cnn n. 1221 del 26.1.1996

BOERO P. – IEVA M., *La legge notarile*, Giuffrè 2014

### **Procure per l'estero – requisiti formali**

*Francesca Milardi*

#### **La procura ricevuta dal notaio in Italia in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, seppur destinata ad essere utilizzata all'estero, deve rispettare i requisiti prescritti dalla legge per tale atto nell'ordinamento italiano.**

E' di tutta evidenza che, ancorché l'atto sia destinato a circolare e ad avere effetti in un ordinamento giuridico diverso da quello italiano (nel quale, in ipotesi, potranno anche non essere conosciute le nostre forme dell'atto pubblico e della scrittura privata autenticata), il notaio dovrà attenersi alle proprie regole nazionali per quanto attiene la redazione, il contenuto, le menzioni in esso necessarie.

Ciò discende dal principio “*auctor regit actum*” e dalla considerazione che solo seguendo le previste prescrizioni potrà effettivamente dirsi formato in Italia un atto notarile pubblico o adeguatamente autenticata una scrittura privata da parte del notaio. Non si ritiene possibile, quindi, l'utilizzo di modalità “semplificate” (quali, ad esempio, la “vera di firma” o la “autentica amministrativa”) quando un equivalente atto (ad esempio, una procura ad acquistare un immobile) non potrebbe essere redatto in tale forma in Italia.

## **Procure per l'estero – legalizzazione e Apostille**

*Francesca Milardi*

**Benché non rientri tra i compiti del notaio che riceve l'atto da utilizzare all'estero l'adoperarsi per ottenere la legalizzazione o l'apposizione dell'Apostille, sarà comunque opportuno provvedere a fornire le dovute informazioni circa la necessità di tali formalità al fine di consentire all'atto stesso di circolare nel Paese di destinazione.**

**Ove espressamente incaricato il notaio potrà curare le richieste formalità presso gli uffici competenti al fine di far ottenere alle parti anche la legalizzazione o l'apposizione dell'Apostille sul documento rogato o autenticato.**

### MOTIVAZIONE

Nessuna specifica norma e (fin qui) neppure alcun orientamento dottrinale o giurisprudenziale fanno carico al notaio che ha ricevuto o autenticato l'atto di provvedere alla sua eventuale necessaria legalizzazione o all'apposizione della *Apostille* (ove prevista secondo la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961).

Rientrando tra gli obblighi del notaio, connessi all'espletamento delle sue funzioni, anche quello di assistere le parti fornendo loro una adeguata informazione e consulenza giuridica, sarà molto opportuno che egli illustri agli interessati le formalità da compiere (nel caso l'obbligo di legalizzazione o di *Apostille*) al fine di consentire la circolazione dell'atto ricevuto in Italia e destinato a dispiegare efficacia all'estero.

Resta fermo che, ove il notaio venga espressamente richiesto di eseguire anche le formalità successive presso le autorità competenti per il rilascio della legalizzazione e l'apposizione dell' *Apostille*, questi potrà valutare se accettare il relativo incarico.

### Cenni bibliografici

CALÒ E., *La legalizzazione degli atti notarili*, Studio del C.N.N. n. 352 del 23/09/1991

PICCOLI P., RUOTOLO A., VELLETTI M., *La circolazione degli atti notarili nello spazio giuridico europeo e la riforma del diritto internazionale privato*, Riv. Not., Fasc. 06, Parte 1, pag. 1377 – 1399, 01/12/1996

PERINI M., *Legalizzazione degli atti esteri ed apostille*, Vita Not., Fasc. 3, parte 3, pag. 1849 – 1858, 01/12/2004

MARCOZ C.A., *Il deposito degli atti esteri e l'apostille*, I quaderni della Fondazione Italiana per il notariato, fasc. 02, 2007, 61 ss.

		APPENDICE STUDI E RISPOSTE A QUESITI DEL CENTRO STUDI CNN IN TEMA DI PROCURE ESTERE <i>Selezione con data pubblicazione in CNN notizie</i>	
	Settore Unione Europea	Attualità Procure in Scozia per la costituzione di società. (Emanuele Calò)	<a href="#">20/09/2007</a>
	Settore Internazionale	Diritto straniero Sulla procura per la costituzione di società in Turchia. (Emanuele Calò).	<a href="#">26/10/2007</a>
	Settore Unione Europea	Normativa Procura negoziale belga autenticata da un avvocato. (Emanuele Calò).	26/05/2008
	Settore Unione Europea	Normativa La forma della procura in Germania. (Emanuele Calò).	<a href="#">24/06/2008</a>
	Settore Unione Europea	Attualità Procura spagnola per la costituzione di società in Italia. (Emanuele Calò).	<a href="#">28/10/2009</a>
	Settore Unione Europea \ Attualità	Austria forma e contenuto delle procure italiane per costituire società a responsabilità limitata. A cura di Emanuele Calò, indicazioni fornite dal Notaio Katja Klement	<a href="#">01/02/2012</a>
	Quesiti e Materiali \ Internazionali	Quesito Internazionale n. 110-2014/A. Argentina. Procure: procura a donare senza testimoni e legalizaciones. Daniela Boggiali e Antonio Ruotolo	<a href="#">05/08/2014</a>
	Quesiti e Materiali \ Internazionali	Quesito Internazionale n. 13-2014/A. Argentina. Procure: forma della procura per la costituzione di S.r.l. Daniela Boggiali e Antonio Ruotolo	<a href="#">05/08/2014</a>
	Quesiti e Materiali \ Internazionali	Quesito Internazionale n. 100-2014/A. Australia (Western Australia). Procure: procura a donare senza le generalità dei testimoni. Daniela Boggiali e Antonio Ruotolo	<a href="#">05/08/2014</a>
	Quesiti e Materiali \ Internazionali	Quesito Internazionale n. 116-2014/A. Brasile. Procura: forma della procura a vendere immobili. Daniela Boggiali e Antonio Ruotolo	<a href="#">06/08/2014</a>
	Prassi \ Circolari	Agenzia delle Entrate CIRCOLARE n. 25/E del 6 agosto 2014 OGGETTO Prevenzione e contrasto dellevasione Anno 2014 Indirizzi operativi.	<a href="#">07/08/2014</a>
	Quesiti e Materiali \ Internazionali	Quesito Internazionale n. 94-2014/A. Cina. Procure: reciprocità e forma della procura ad acquistare immobili. Daniela Boggiali e Antonio Ruotolo	<a href="#">07/08/2014</a>
	Quesiti e Materiali \ Internazionali	Quesito Internazionale n. 31-2014/A. Francia. Procure: procura per pratiche successorie. Daniela Boggiali e Antonio Ruotolo	<a href="#">08/08/2014</a>
	Quesiti e Materiali \ Internazionali	Quesito Internazionale n. 82-2014/A. Germania Procure: forma della procura irrevocabile a vendere. Daniela Boggiali e Antonio Ruotolo	<a href="#">25/08/2014</a>
	Quesiti e Materiali \ Internazionali	Quesito Internazionale n. 163-2014/A. Germania Procure: procura a vendere priva del nome del notaio autenticante, della menzione della lettura dellatto e della menzione del notaio di comprendere la lingua straniera in cui è redatto il documento. Daniela Boggiali e Antonio Ruotolo	<a href="#">25/08/2014</a>
	Quesiti e Materiali \ Internazionali	Quesito Internazionale n. 133-2014/A. Germania Procure: procura priva dellindicazione del luogo dellautentica, delle firme marginali del notaio e della menzione della certezza dellidentità delle parti.	<a href="#">25/08/2014</a>

		Daniela Boggiali e Antonio Ruotolo	
	Quesiti e Materiali \ Internazionali	Quesito Internazionale n. 134-2014/A. Inghilterra Procure: procura per la stipula di atto di fusione. Daniela Boggiali e Antonio Ruotolo	<u>27/08/2014</u>
	Quesiti e Materiali \ Internazionali	Quesito Internazionale n. 119-2014/A. Inghilterra Procure: idoneità di procura sottoscritta in presenza di un Solicitor. Daniela Boggiali e Antonio Ruotolo	<u>27/08/2014</u>
	Quesiti e Materiali \ Internazionali	Quesito Internazionale n. 55-2014/A. Inghilterra Procure: procura priva della sottoscrizione del notaio. Daniela Boggiali	<u>27/08/2014</u>
	Quesiti e Materiali \ Internazionali	Quesito Internazionale n. 20-2014/A. Romania Procure: forma della procura a costituire s.r.l., autentica di dichiarazioni fiscali, accertamento del potere di rappresentanza degli organi sociali. Daniela Boggiali e Antonio Ruotolo	<u>28/08/2014</u>
	Quesiti e Materiali \ Internazionali	Quesito Internazionale n. 113-2014/A. Portogallo Procure: competenza degli advogados ad autenticare documenti. Daniela Boggiali e Antonio Ruotolo	<u>28/08/2014</u>
	Quesiti e Materiali \ Internazionali	Quesito Internazionale n. 120-2014/A. Spagna - Procure: identificazione della parte mediante rinvio a documento di identità esibito al notaio straniero. Daniela Boggiali e Antonio Ruotolo	<u>29/08/2014</u>
	Quesiti e Materiali \ Internazionali	Quesito Internazionale n. 28-2014/A. Russia Procure: forma della procura a costituire una s.r.l.. Daniela Boggiali e Antonio Ruotolo	<u>29/08/2014</u>
	Quesiti e Materiali \ Internazionali	Quesito Internazionale n. 81-2014/A. USA (New Jersey). Procure: mancanza del luogo di ricevimento dell'atto e ruolo di testimone svolto dal notaio. Daniela Boggiali e Antonio Ruotolo	<u>02/09/2014</u>
	Quesiti e Materiali \ Internazionali	Quesito Internazionale n. 88-2014/A. USA (New York). Procure: forma della procura a donare. Daniela Boggiali e Antonio Ruotolo	<u>02/09/2014</u>
	Quesiti e Materiali \ Internazionali	Quesito Internazionale n. 228-2014/A. Australia (Victoria) procure: forma della procura ad acquistare immobili. Daniela Boggiali e Antonio Ruotolo	<u>26/01/2015</u>